

# OSSERVAZIONI SULLA DEFINIZIONE DI 'DITTATURA'

Estratto da **Il Politico**, Università di Pavia, anno 1978, XLIII, N. 2.

A cura del [Prof. Antonio A. Martino](#)

## I. *Alcune scoraggianti constatazioni.*

1. Se dovessimo prendere per buone le affermazioni di M. Duverger, l'epidemia delle dittature al sarebbe verificata con particolare virulenta nel VII secolo avanti Cristo e nel nostro. Per precisare ancora, Duverger aggiunge. «ira il 1920 o il 1945, essa sembra raggiungere la sua massima estensione sul vecchio continente con Lenin, Mussolini, Stalin, Hitler, Franco, Salazar e tutti i tiranni balcanici di cui al sono piú mano dimenticati i nomi. Dalla fine della seconda guerra mondiale i principali focolai dell'epidemia si spostano verso l'Asia, il Medio Oriente e l'Africa, mentre, invece, In America e in Europa la malattia recede» <sup>(1)</sup>. Secondo la mappa politica disegnata da S.E. Finer alta fine della decade scorsa, su 125 stati egli trovava 56 dittature, 30 democrazie e 39 regimi «fra color che son sospesi» <sup>(2)</sup>. Se dovessimo dar credito a giornali, settimanali e agenzie di notizie, potremmo dice che forse aveva ragione Duverger sulla recessione dell'epidemia in Europa, ma che certamente continua la sua espansione in Africa, Asia e soprattutto in America (latina).

2. Se il nostro Interesse al volgesse ora al testi dei politologi contemporanei, lo sgomento non sarebbe cerio minore. F. Neumann afferma: «per quanto possa sembrare strano non esiste alcuno studio sistematico sulla dittature» e aggiunge che «Die Diktatur di C. Schmitt é l'eccezione piú significativa, ma la sua analisi non è accettabile» <sup>(3)</sup>. Duverger, da parte sua, nelle Indicazioni bibliografiche del suo testo, sostiene: «Non molte sono le opere dedicate alta teoria generala della dittatura. Le due principali sono: G.H. Hallgarte, Who dictators?? The causes and forms of tyrannical rule from 600 B.C., New York, 1934 e A. Cobban, Dictatorship: ist history and theory, New York, 1939. In ambedue la, differenza tra i livelli di sviluppo non ha molto pesto e le classificazioni rimangono speso formali... Fra le opere di minore interesse... C. Schmitt, Die Diktatur ven den Anlangen des modernen Souveränitätsgedankens bis sum prolelarischen Klassenkampf, 2° Ed. Munich, 1928, é piú che altro un libello. Il libro di J. Bainville, *Les Dictateurs*, 1935, forse il peggiore dell'autore, é molto superficiale...» <sup>(4)</sup>. G. Sartori non esita a qualificare di «pamphlet» l'opera di Duverger e aggiunge: «... la teoria delta dittatura come tale (cioè non come totalitarismo) risulta oggi straordinariamente invecchiata, visto che il meglio di questa letteratura risale agli anni venti-trenta... Manca o difetta (la teoria delta) dittatura come forma di Stato o modo di governo», e ancora: «Ed è davvero paradossale che mentre le dittature seno in aumento la nostra padronanza conoscitiva del fenomeno ala invece In deperimento» <sup>(5)</sup>.

3. Non piú consolanti seno le verifiche colla diversità di connotati (talvolta presentati come denotati) che si attribuiscono al termine 'dittatura'. Non c'è stato pensatore politico che non si ala occupato della dittatura, ma non compre pensando ella «stessa cosa». Per molti di loro, 'dittatura' s'identifica con l'istituto romano della Repubblica; per altri (piú moderna) con ii dominio di una classe sull'altra; per altri ancora è un modo di presentarsi della gestione della vira pubblica, dell'esercizio del potere, di concause storiche, politiche, economiche, psicologiche, sociali, persino delta Natura, o della

Storia.

4. Sarebbe il caso di ottenere dai politici dei cui regimi crediamo senza discussione siano «dittature» un autoriconoscimento «Non é il caso delta dittatura... La ragion d'essere delta dittatura risiede nell'esistenza di un insieme costituzionale, che sussiste ed é soltanto sospeso: essa è solo un rischio obbiettivo, preciso e limitato dovuto alle circostanze... mentre il caudillaggio nasce da una congiuntura storica che conduce al caos politico e alla liquidazione del passato... in modo tacito o espresso, del caudillaggio clic fonda un nuovo ordine storico, giuridico e politico. La dittatura a passeggera, il caudillaggio é fondamentale»<sup>(6)</sup>.

5. Una strategia possibile é incominciare dall'altra parte, dos dalla 'democrazia', per opporre poi a questa 'dittatura'. Ci serviremo ancora di Sartori. «La democrazia come "non autocrazia" denota un sistema politico caratterizzato dall'assenza di ogni potere personale, e più esattamente un sistema che si Impernia su questo principio: che nessuno può autoproclamarsi capo, che nessuno pub detonare a titolo proprio e irrevocabile il potere... In democrazia il potere b diffuso, limitato, controllato ed esercitato per rotazione, laddove in una autocrazia il potere é concentrato, Incontrollato, indefinito e illimitato»<sup>(7)</sup>. Ma non illudiamoci, poiché nemmeno lo stesso autore si illude. «Nessuno conteste che democrazia ala l'opposto di autocrazia. Me questo accordo b effimero, e poggia in realtà su fragili basi. La democrazia come principio e criterio di legittimità si presta, Infatti, a duo interpretazioni divergenti: 1) che il consenso del popolo può essere una semplice presunzione, una presunzione non soggetta a verifica; oppure 2) che non esiste consenso democratico senza che esso venga controllato attraverso procedure *ad hoc* (procedure che escludono, ira l'altro, il consenso per semplice acclamazione). E questi contrastanti punti di vista rinviano a un disaccordo di fondo sui significato del termine popolo, che é nozione quanto mai nebulosa»<sup>(8)</sup>.

Ma non solo risulta difficile affermare 'democrazia' come opposto a 'dittatura'; anche se fossimo in grado di chiarire il primo termine, dovremmo prendere atto che «una situazione non democratica costituisce una condizione necessario, me non sufficiente, per qualificare una dittatura... tra democrazia e dittatura esiste una vasta e varia zona intermedia, che potremmo dire di semi-dittature (o semi-democrazie)... la contrapposizione ira dittatura e democrazia viene sfumata, se non scavalcata, anche de coloro che parlano di dittature pedagogiche "preparanti alta democrazia" oppure — da opposta me convergente prospettiva — di "democrazie tute lari". Anche qui al può controbattere che l'introduzione di un criterio teleologico nella classificazione delle forme di governo al presta facilmente ad abusi, o comunque a confondere esperienze e realtà»<sup>(9)</sup>.

6. Invece di cercare la chiarificazione delta 'dittatura' attraverso I termini opposti, potremmo cercare di trovarla ira i simili. Ci vengono subito in mente 'tirannide', 'dispotismo' e 'totalitarismo'. La 'tirannide' da Aristotile é considerata come una forma degenerata del governo, appunto la forma degenerata della monarchia; casa é monocratico, ha poteri straordinari, non é legittima e non é necessariamente temporale. Ma il termine 'tirannide' passa presto a qualificare il modo In cut si esercita il pelare, più che la atta stessa forma, e diventa allora una qualificazione etica piuttosto spregiativa.

Anche se per molti il governo di Silla fu una vera e propria dittatura, Bodin afferma che non si trattava «né di una legge né di una dittatura, me di una crudele tirannide», il che ha un senso chiaramente valutativo.

Il dispotismo é anche monocratico: Aristotele così lo considera nella *Politica*, comparandolo al potere che il padrone (*terminoengriego*) esercita verso lo schiavo. Montesquieu, che se no b occupato a fungo, non ha mezze parola per qualificarlo: uno solo, senza leggi né freni, trascina tutto e tutti dietro la attà volontà e i suoi capricci. Il dispotismo assume anche una connotazione spregiativa, me acquista vocazione positiva quando viene abbinato alta conoscenza, e Bacone nel Seicento parlava del dispotismo illuminato delta scienza. Un caso interessante é quello delta cospirazione degli Eguali di Bobeuf, Buonarroti, etc., del 1795, poiché essendo essa una rivoluzione socialista ed egualitaria al potrebbe pensare che avesse riluttanza per il dispotismo (pur se «Illuminato»). Ma Buoarroti sostiene: «Per superare queste difficoltà (per fare la rivoluzione) occorre la forza di tutti. Me questa forza generalmente è nulla se non é diretta de una volontà forte, costante, Illuminata... Come si organizzerà il governo rivoluzionario dei saggi che si sarà riusciti a rendere graditi al popolo?»<sup>(10)</sup>. N. Bobbio, riportando il brano, fa notare le spie semantiche quali «volontà illuminata» e «saggi». Scrive inoltre: «Ma non sarebbe esaurito il commento se non osservassi che da alcune frasi come quella in cui si parla di una volontà "illuminata" o quella che chiama "saggi" gli uomini del governo rivoluzionario, non ci venisse il suggerimento di accostare l'idea delta dittatura rivoluzionaria a quella del dispotismo illuminato... Che ci sia un nesso fra il dispotismo nella sua accezione positivo e la dittatura che ha sempre ovulo una connotazione positiva, a me non pare dubbio»<sup>(11)</sup>.

Me oltre a questa valutatività e imprecisione, dobbiamo prendere atto che tanto ' dispotismo 'quanto' tirannia' cono termina fuori uso. «Dittatura», dice lo stesso Bobbio, «ha finito per prevalere, tanto che oggi, non solo nel linguaggio comune me anche nel linguaggio tecnico, dei tre termino che la tradizione ci ha lasciati per indicare un governo assoluto, esclusivo, personale, moralmente e giuridicamente condannevole, " tirannia ", "dispotismo ", "dittatura" i primi duo cono caduti in disuso e al contrario il terzo viene continuamente adoperato e anzi applicato alle piú diversa situazione. Si é cominciato a parlare di dittatura a proposito del fascismo Italiano, poi del nazismo tedesco, poi dello stalinismo, e poi ancora via vis di tutti i regimi, sino a quello dei colonnelli greca o del generala Pinochet nel Cile, in cut il regime costituzionale precedente è stato spazzato via con la forza, e, dopo la conquista dello stato da parte di un gruppo armato, il potere continua ad essere esercitato con la violenta, sopprese tulle le libertá civili e politiche»<sup>(12)</sup>.

Il terno termine che talvolta viene considerato simile a 'dittatura' é 'totalitarismo'. Questo termine ha il vantaggio di essere piú moderno di 'tirannia' e 'dispotismo', poiché fu coniato nell'Italia degli anni venti<sup>(13)</sup>. Ma presenta ben altre difficoltà. La prima, che non ebbe una grande elaborazione teorica, nemmeno da parte dei suoi sostenitori<sup>(14)</sup>; e persino la Germanio hitleriana preferì «autoritarismo»<sup>(15)</sup>. Rispolverato dopo la se-conde guerra mondiale, In tutti gli autor(che se no sono occupati si riesce a trovare qualcosa come un «di

più» per distinguerlo dalla dittatura, e questo «di più» non sembra univoco, o pare comprese trascendere l'ambito della scienza politica.

La definizione più analitica di 'totalitarismo' appartiene a C.I. Friedrich e Z. K. Brzezinski, che ne distinguono sei caratteristiche: un'ideologia ufficiale, un partito unico di massa, un sistema di controllo poliziesco terrorizzato, il monopolio dei mezzi di comunicazione di massa, il monopolio dei mezzi di lotta armata, il monopolio dell'intero sistema economico <sup>(16)</sup>. Se questa fosse la definizione più corretta bisogna dire allora che 'totalitarismo' è un termine più ristretto di 'dittatura'. H. Arendt cerca d'individuare come componente del 'totalitarismo' una ideologia che libera la Natura o lo Storia, e quindi è al di sopra di ogni legittimità; il terrore-paura; una accentuata ebraicofobia <sup>(17)</sup>. R. Aron, da parte sua, indica due principi ispiratori del partito monopolistico: la fede e la paura, le condizioni di cui elencate dallo «stato totalitario» sono pressappoco quelle del Friedrich, con l'aggiunta di una «colpa ideologica» per le attività devianti <sup>(18)</sup>.

La seconda difficoltà ad adoperare 'totalitarismo' per definire 'dittatura' risiede nel fatto che anche se fosse possibile individuare questo «di più» sulla linea più analitica, ne risulterebbe al massimo una aggettivazione di 'dittatura'; e non ci servirebbe per caratterizzare il sostantivo.

Ma c'è una terza difficoltà: 'totalitarismo' è stato adoperato con un carattere fortemente valutativo, in particolare ai tempi della «guerra fredda», da parte della diplomazia nordamericana in riferimento al sistema dell'Unione Sovietica; e ciò destò una moda, una maniera di uso tale che finì per farne «un epiteto emotivo della lotta ideologica e politica piuttosto che un concetto descrittivo della scienza» <sup>(19)</sup>.

8. Dovremmo forse andare a vedere nel mondo giuridico se ci offre la chiave per caratterizzare la 'dittatura'? L'idea non è nuova. Lo Schmitt, nell'ultimo capitolo de *La dittatura*, a partire dall'articolo 48 della Costituzione di Weimar, che istituiva lo stato d'assedio, fa delle considerazioni che ormai sono classiche. Il secondo comma di questo articolo stabiliva che il presidente del Reich poteva prendere le misure necessarie al ristabilimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, quando questi fossero minacciati. Schmitt, in una interpretazione estensiva di questo articolo, sostiene che non solo potevano essere sospesi gli articoli relativi a diritti e garanzie specialmente enumerati nel secondo comma, ma qualsiasi altro; aggiunge che, a stretto rigore, il presidente poteva anche ordinare che fosse sparso il gas velenoso in intere città.

La conclusione è, dunque, che il presidente aveva amplissimi poteri, poteri di fatto, certamente, ma molto vasti; e questa distinzione fra poteri di fatto e poteri *de jure*, e fra questi in particolare la facoltà di emanare leggi, serve a Schmitt per distinguere la 'dittatura commissaria' dalla 'dittatura sovrana'. La prima soltanto poteva «far lacere la legge», la seconda «anche ferire parlare». Sin l'una che l'altra nascono da uno «stato di necessità», tutt'e due sono l'esercizio di un potere straordinario e temporaneo; ma mentre la dittatura commissaria è prevista dalla costituzione e si limita a sospendere la vigenza di

alcuni articoli, proprio per difendere l'esistenza di quell'ordine, la dittatura sovrana «vede in tutto l'ordinamento esistente uno stato da rimuovere..., non sospende una costituzione vigente facendo leva su di un diritto da essa contemplato, e perciò stesso costituzionale, bensì mira a creare uno stato di cose nel quale sin possibile imporre una costituzione ritenuta come autentica»<sup>(20)</sup>.

Ma sono poi così chiare queste distinzioni tra dittatura commissaria e dittatura sovrana? Quali atti deve compiere il dittatore commissario per convertirsi in dittatore sovrano? Non si dice che basta una sola sua legge per passare dall'una all'altra, poiché durante la cosiddetta dittatura commissaria vengono emanate disposizioni legali (decreta, provvedimenti, o come li si voglia chiamare) che talvolta sconvolgono l'ordinamento precedente. E poi, è così chic distinguere una dittatura sovrana rivoluzionaria da una pare sovrana ma controrivoluzionaria? E in quest'ultimo caso, do ancora parlare di 'dittatura sovrana'? Ancora, quali sono le caratteristiche di questo previo «stato di necessità»? E finalmente, basta la considerazione giuridica dello stato d'assedio per configurare la dittatura (si pure commissaria)? Non saremmo per caso tornati alla concezione della dittatura romana? In Schmitt, quest'ultima considerazione non mi par dubbia, ma come si vedrà dopo non è la concezione della dittatura romana ciò che caratterizza la dittatura moderna.

Molte perplessità nascono da questa assimilazione, Paulo Biscaretti di Rutila rilevava che «la straordinarietà... che nella dittatura caratterizza l'organo stesso, in questi casi [stato d'assedio e simili] invece, caratterizza sol-tanto le funzioni dell'organo stesso»<sup>(21)</sup>. Ma non è neppure il caso di sostenere che nella dittatura si crea un organo straordinario e allo stato d'assedio si conferiscono attribuzioni straordinarie ad un organo già creato: perché non succede sempre così (cioè, sia nella dittatura, sia negli stati d'assedio, tali attribuzioni vengono esercitate indifferentemente dagli stessi o da altri organi), perché non basta, per caratterizzare la dittatura, individuare l'organo che la esercita.

Nella letteratura giuridica si distingue anche tra 'dittatura costituzionale e 'dittatura incostituzionale'; ma questa 'dittatura costituzionale' desta molti equivoci. Se veramente ha dei poteri limitati e precisati, dal punto di vista della chiarezza terminologica sarebbe preferibile, semmai, la denominazione di «governi di crisi»; non è facile sostenere che il dittatore infrange il regime costituzionale (e molto meno che sin soltanto lui a infrangerlo; qualsiasi cambiamento nella norma fondamentale lo è) né che il dittatore non abbia freni ai suoi poteri<sup>(22)</sup>.

9. Non resto che indagare nelle condizioni storiche, sociali ed economiche per vedere se possiamo trovare la chiave che ci avvii verso una chiarificazione della 'dittatura'. Una prima analisi ci farà dire che le dittature sono (di più facile insediamento in comunità poco sviluppate economicamente, o per lo meno in quelle società dove la classe dominante fin una *élite* molto ristretta e di scarsa permeabilità: me gli esempi del passato prossimo

destano dei dubbi: la Germania degli anni trenta era tutt'altro che arretrata economicamente, e ('Argentina degli anni '45-55 non aveva nella classe dominante una *élite* ristretta e, tanto meno, poco permeabile.

Forse ci dovremmo appellare ai criteri «congiunturali», così di moda negli ultimi anni. Duverger pensa che si possano Individuare nelle nozioni di «crisi» (crisi del sistema economico e crisi di credenza) le condizioni propizie per la dittatura. La maggior parte del suo libro in proposito é orientata o dimostrare che queste condizioni di crisi si verificavano nella Francia degli Inizi della decade del '60. Poiché In dittatura non si è verificata in Francia, come egli stesso riconosce nell'appendice, o si conclude che la teoria non era buona, o si accetta che vi cono state «altre ragioni» per impedire la dittatura, e quindi neppure la teoria viene collaudata.

Il sospetto dell'esistenza di grosse difficoltà, in una il cerca di questo tipo, ha autorevoli sostenitori. H. Marcuse, nella prefazione a *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, ci dice che F. Neumann «nel suo ultimo anno di vita cercò di trovare una risposta alla terribile domanda, perché la libertà e la felicità umane declinassero proprio quando le condizioni oggettive per la loro realizzazione erano più favorevoli che mal prima di altera. Lavorò ad un ampio studio sulla dittatura: le sue forme, le sue funzioni, le sue radici social. Vide con chiarezza che la tradizionale contrapposizione di democrazia e totalitarismo risultava inadeguata o confronto con In realtà storica.... Uno del problemi che più l'interessavano era 11 sostegno dato alla dittatura da parte delle masse Impoverite»<sup>(23)</sup>. Me poi, anche se fosse possibile risolvere queste difficoltà, si riuscirebbe o spiegare le cause di «che cosa»?; se non si fosse caratterizzata ancora lo dittatura?

## II. Alcune ipotesi meno scoraggianti.

10 Anche da constatazioni scoraggianti si possono trarre delle ipotesi di lavoro. Tenterò di elencarne alcune:

a) il tema della dittatura è una importante sfida o alla analisi politologia (e non solo politologia, s'intende), poiché la quantità del fenomeno é più vasta di quanto non si voglia riconoscere per mancanza d'informazione o per posizione interessata.

b) La mancata esistenza di una teoria generale della dittatura ci obbliga ad essere prudenti e *cauti* nella ricerca della c1fiarificazione del termine e nell'uso di svariate tipologie. Ma questo non può destar sorpresa, sesi ammette che la classificazione e la definizione sono due processi Intima-mente collegati: incominciando dall'uno al arriva all'altro e viceversa; e se si ammette che una definizione (e una classificazione) consegue e non *precede*. una teoria<sup>(24)</sup>.

c) Il mancato accordo sui denotati (anzi sui connota di, che vorrebbero essere denotati) di 'dittatura' ci consente pera di operare alcune esclusioni; sostanzialmente due: la dittatura romana ' e la ' dittatura del proletariato.

La dittatura romana era un istituto previsto per casi di emergenza, con una durata breve (non piú di sei mesi, e non oltre il decadere della nomina del -console che l'aveva istituita), con poteri limitati (poteva non applicare e cedere leggi, ma non crearne di nuove); era un Istituito che godeva di prestigio <sup>(25)</sup>, ma che ha ben poco di comune con il moderno concetto di 'dittatura', per se questo non sia ancora preciso.

Il concetto marxiano di 'dittatura del proletariato' ha avuto nei nostri giorni una sviluppata analisi, ma sarei dell'avviso di lasciarlo agli specialisti, poich  a un termine che appartiene pi  alta filosofia politica (o alta metateoria della politica, se si vuoi dire cos ) che alta scienza politica. N. Bobbio, parlando della confusione tra 'dittatura' come potere di una classe su di un'altra e 'dittatura' come forma del potere, scrive con opportunit  storica: «Per parte mia ritengo che tanto i liberali quanto i comunisti debano provocare un chiarimento su questo punto, che   essenziale al fine dello sviluppo della convivenza dei partiti comunisti con il mondo occidentale» <sup>(26)</sup>. Questo chiarimento mi sembra sia avvenuto, o per lo meno stia avvenendo: se per 'dittatura' si deve intendere il primato politico di una classe sull'altra, sarebbe conveniente (come Bobbio auspicava) usare l'espressione gramsciana di egemonia <sup>(27)</sup>.

Non occuparsi di un tema, rimandandolo agli specialisti, non vuol dire n  sottovalutarne l'importanza, n  ignorarne gli odierni sviluppi. In questi, come in tutti gli altri aspetti del problema che metter  da parte,   chiaro che ho un occhio diretto alle discussioni e/o all'evoluzione che possano servire al fine ristretto di queste «osservazioni», l'altro ai risultati ricavabili da questa operazione di precisazione dell'universo del discorso.

d) Adoperare come fonte delle nostre indagini l'uso che i protagonisti fanno del termine 'dittatura',   un lavoro da compiere con attenzione, poich  la lingua serve anche per mentire (anzi, dal punto di vista linguistico   questa la prova della sua «significativit »).

e) N  l'analisi dei termini simili, n  di quelli opposti, ci danno la chiave per caratterizzare la 'dittatura': sia perch  questi termini hanno a loro volta delle enormi complicazioni teoriche ('democrazia', e 'totalitarismo'); o perch  sono ormai obsolete ('tirannia' 'dispotismo'); sin perch , anche risolti il problema di determinazione, rimarrebbero delle zone di confine molto larghe, che vanificherebbero il tentativo. Comunque la loro analisi ci ha consentito di fare delle «notazioni in negativo».

f) Le categorie giuridiche sono troppo formali per il nostro scopo, e, in particolare, 'stato d'assedio' identificato con 'dittatura commissaria' provoca pi  perplessit  che soluzioni per definire la dittatura moderna. In seguito si vedr , comunque, che questo istituto pu  essere recuperato, non come un sinonimo, ma come una spia per l'avviamento della 'dittatura'.

g) Infine, le cause sociali, economiche, culturali, storiche, etc., non soltanto non sono facili da accertare, ma alla fine ci possono dare indicazioni sulle «ragioni d'insediamento» di una dittatura, ma non le caratteristiche che ha la 'dittatura'.

Qualcuno potr  domandarsi in quale senso queste ipotesi o convinzioni metodologiche siano «mero scoraggiante». Semplicemente perch  nel cammino per delucidare il significato (e quindi per profilare minimamente una teoria), le esclusioni servono a

rimpicciolire l'universo del discorso, rendendolo piú delimitato e preciso; per di piú, come ho sostenuto prima, il fatto di considerare questi metodi e/o referenti «fuori del discorso» non significa non tenerne conto, ma semplicemente adoperarli come punti di riferimento esterni e non interni alla tematica specifica della definizione di 'dittatura'.

12. Se le ipotesi appena enunciate possono qualificarsi forse «positive-negative», ve ne sono altre «positive-positive»<sup>(28)</sup>.

a) Non abbiamo trovato qualcosa come la «chiave» per caratterizzare la 'dittatura', perché questa «chiave» non c'è. La definizione, intesa come parziale e aperta (appunto caratterizzazione) si potrà dare, non cercando una «chiave» ma elencando piú note caratteristiche, fino ad ottenere un disegno (*pattern*) sempre disposto a ricevere ulteriori precisazioni.

Ho dello altrove che non c'è un solo modo di definire, ma che molti e molti se ne possono inventare<sup>(29)</sup>; e in particolare in questo terreno insicuro della teoria politica qualsiasi precauzione è poca.

b) Una caratterizzazione (o definizione molto aperta) deve tener conto, in scienza politica, del carattere funzionale e mutevole dei fenomeni che intende descrivere. Scrive G. Urbana: «Solo riconoscendo che la natura stessa della vita politica è di per sé fondata sul mutamento potremo avere qualche speranza di predisporre strumenti analitici in grado di tentare un'adeguata comprensione. In caso contrario saremo inevitabilmente condannati a penetrare solo un aspetto particolare e accidentale della multiforme fenomenologia politica». L'A. ha l'impressione che questo «sia dovuto soprattutto al tipo di concetti definitivi che vengono comunemente utilizzati. Abbiamo bisogno di qualcosa che non si limiti a fotografare, che mostri i passaggi (graduali o rivoluzionari, poco importa ora) da un modo all'altro di svolgere il processo politico x»<sup>(30)</sup>.

c) Enunciare una serie di caratteristiche per rendere esplicito il significato di un termine, non significa affatto pensare che queste caratteristiche abbiano lo stesso peso, lo stesso valore e la stessa forza; un termine viene sempre ipertrofizzato in alcuno dei suoi elementi componenti, e talvolta è possibile ricostruire la sua storia facendo attenzione a quale di questi elementi si presta maggiore importanza. Al limite si potrebbe fare una scala di «peso w di ciascuna delle caratteristiche, dalla più notevole alla meno influente (e quasi prescindibile), se non fosse che puro un'analisi così precisa non sarebbe una autentica ricostruzione del significato del termine, perché andrebbe persa la forza (illocuzionaria e perlocuzionaria) che il termine analizzato possiede. Se «tutto il significato» di un termine fosse uguale alla somma logica dell'enunciato di tutte le caratteristiche componenti, il termine analizzato altro non sarebbe che una procedura logica per esprimere in un modo breve tutte quelle caratteristiche, il che vuol dire (mi sia concessa la grossolanità dell'analisi), che quei termini sarebbero semanticamente vuoti.

d) E possibile individuare una quantità di caratteristiche rilevanti tali che riescano a dare un disegno, un profilo della dittatura; non si riuscirà a enunciare le caratteristiche necessarie e sufficienti per riconoscere, in ogni caso possibile di forma di governo, o di Stato, « una dittatura ». Questo, non solo perché la teoria generale bisogna ancora costruirla, ma perché nessun termine tecnico, della portata teorica e astratta di 'dittatura', può essere specificato in modo tale da eliminare ogni dubbio di fronte ai casi reali. Non c'è aspetto della realtà che non possa essere riprodotto da un modello astratto, ma nessun modello astratto può riprodurre tutta la realtà.

e) Tutto quanto è stato fatto finora, anche se sembrava procedere a caso, e quanto prosegue, altro non sarà che un tentativo di applicazione del metodo di ricostruzione razionale per la specificazione del significato di 'dittatura' ma senza pretesa di esaurire il tema; si individueranno alcune caratteristiche per riempire il disegno « positivo » (poiché quello negativo, o contorno, lo abbiamo già fatto), in modo tale da poter dare alcune nozioni che permettano di esplicitare e/o predire situazioni costituenti, o riconducibili a, o che portano a, o che conseguono a, 'dittatura'.

### III. *Analisi di alcune caratteristiche rilevanti della dittatura* <sup>(31)</sup>.

13. In una analisi politica della 'dittatura', vale a dire in una chiave nella quale si privilegi la forma di governo e/o di Stato, la prima caratteristica che va individuata è quella della concentrazione del potere. Anzi, la concentrazione del potere in una o poche persone, è, da questo punto di vista, la caratteristica più rilevante. Nella dittatura, il complicato gioco degli equilibri del potere è sbilanciato in modo da rendere sempre più compatto o massiccio il numero di atti e di decisioni politiche rilevanti che si trasferiscono al capo dello Stato o al gruppo dominante <sup>(32)</sup>.

I metodi di indagine di questa concentrazione del potere possono essere posizionali, reputazionali, decisionali <sup>(33)</sup>, etc., ma è chiaro che devono essere indirizzati a stabilire la concentrazione *reale* di potere, e soprattutto il modo del suo esercizio e le aree dove questo potere si esprime. Nella misura in cui queste aree sono determinanti per lo svolgimento della vita politica possiamo precisare di più la nozione di 'concentrazione'. Questa concentrazione implica una sorta di deperimento di ogni possibile regola di previsione sul futuro dello svolgimento *sostanziale* del potere, mentre risulta sempre più facile determinare che i confini formali si andranno sempre allargando.

Come conseguenza logica vengono meno il pluralismo e il decentramento. Del primo si è parlato molto negli ultimi tempi. Dirò soltanto d'intenderlo come esistenza e rispetto dell'opposizione politica organizzata (non interessa ora sotto quale forma). Del secondo si è parlato, ma credo che se ne parlerà ancora di più; dobbiamo intenderlo, quantomeno, come

esistenza e rispetto dalle autonomie regionali, locali, etc., nel modo di formare le decisioni politiche che li riguardando (il concetto contrario è 'accentramento' del potere).

Che questa concentrazione di potere si fascia in violazione alle norme costituzionali prestabilite non ha troppa importanza, anche se è una spia significativa. La scarsa importanza deriva dal fatto che abbiamo molti esempi di dittatura che concentrano il potere approfittando degli spazi che la stessa normativa costituzionale lascia loro. Anzi, stiamo assistendo al fenomeno di vere e proprie concentrazioni «legali», direttamente a livello costituzionale, o attraverso un complicato apparato di norme che creano «superpoteri tutelari»<sup>(34)</sup>.

La concentrazione politica di potere, cresce non soltanto in modo orizzontale, impedendo le autonomie, ma anche in modo verticale, diramando il potere dall'alto in basso e impedendone così le forme di partecipazione alle decisioni rilevanti. Le élites che sostengono questa concentrazione hanno di grande importanza per assicurare quella durata temporale non indifferente, che è una delle caratteristiche della dittatura moderna.

Non sarà invece sostenuta la tesi della necessaria esistenza di un ambiente caratterizzato dalla partecipazione politica del popolo e dall'affermazione della sovranità popolare. La ragione d'essere di questa tesi, che rimane importante e che ha autorevoli sostenitori<sup>(35)</sup>, va ricercata in quel fenomeno partecipativo di grandi masse verificatosi nella prima parte del No- votante. Ma oggi le condizioni sono mutate, e anche altre regioni, tecniche, di difesa, «crociate ideologiche», etc. vengono invocate talvolta a scapito delle opinioni maggioritarie, per insediare e mantenere le dittature. Questa è la ragione del rifiuto di considerarla una caratteristica necessaria. Non voglio entrare nel pericoloso tema di considerarla una nota rilevante facendo soltanto appello alla nozione di «consenso passivo», poiché, oltre al pericolo politico che implica una simile tesi, può diventare teoricamente banale se si sostiene tautologicamente: «poiché c'è la dittatura vuol dire che c'è consenso, e se non si riesce a verificarlo, dev'essere passivo».

14. Un'altra caratteristica rilevante della 'dittatura' è la bassa legittimità e comunque la quasi totale illegittimità del suo potere. Mentre la legittimità del potere va riferita al titolo, e quindi ci può essere al momento dell'insediamento, ciò che appare più chiaro è che la legalità, intesa come forma dell'esercizio del potere, verrà meno, man mano che la dittatura si prolunghi. Anche se l'uno e l'altro termine sono definiti in riferimento alle norme giuridiche, è chiaro che in un'analisi politica l'adeguamento alle norme giuridiche non va trattato con la sola metodologia giuridica; bisogna adoperare metodologie che siano in grado di svelare l'effettivo modo d'insediarsi e d'esercitarsi del potere.

L'insufficienza dell'analisi del titolo al momento dell'insediamento della dittatura, va rilevata poiché può darsi che questo insediamento si faccia in base a titoli legittimi. Ciò che suol accadere è che, dopo, questi titoli vengono meno, ma il regime continua. Per

caratterizzare la situazione che si produce quando s'incomincia una determinata relazione con un titolo, e poi lo si cambia nel decorso del tempo, I giuristi parlano di «interversione del titolo». Possiamo prendere e prestito questa terminologia e darle un senso nuovo: è probabile (o semplicemente può darsi) che per fronteggiare una situazione di crisi avvenga una concentrazione del potere (nel modo descritto sopra), poi vi si aggiungano le altre caratteristiche che vedremo in seguito, e finalmente tutto il regime si prolunghi nel tempo. Se la crisi è passata, o se è mantenuta artificialmente, si può sostenere che il titolo originario non è più legittimo, che c'è stata una 'interversione' .

Mi rendo conto che si potrebbe risolvere il problema chiamando ' governo di crisi » la prima parte della situazione, e più propriamente 'dittatura' la seconda parte; ma mi rendo conto anche della difficoltà di stabilire il momento preciso del passaggio dall'una all'altra di queste fasi, se non ci si vuole appellare soltanto ad un atto formale. Mi rendo conto anche della difficoltà di generalizzare la illegittimità del titolo della dittatura.

In riferimento all'esercizio del potere, mi sembra più chiaro poter affermare lo scavalco permanente, da parte del dittatore, delle leggi che riguardano la stia legalità. Non si tratta di sostenere che il regime dittatoriale governi senza leggi: ciò che accade è che queste leggi sono imprevedibili, non possono desumersi da criteri sostanziali stabiliti e/o principi di buon governo; per dirla come G. Sartori, «piuttosto sono sistemi nei quali il dittatore fa la legge- che è un altro discorso» <sup>(36)</sup>. L'esercizio del potere dittatoriale ha bisogno di scavalcare le norme, giacché altrimenti non potrebbe continuare a concentrare il potere, né adottare le altre caratteristiche che vedremo in seguito. Può farlo, e sovente lo fa, attraverso nuove norme «di carta», ma allora rimarrà il problema sollevato da Sartori.

Questo non è soltanto un problema di diritto costituzionale o di teoria generale del diritto <sup>(37)</sup>; l'illegalità dell'esercizio del potere va sottolineata nella sua necessaria incertezza e imprevedibilità. Anche nel caso di partecipazioni di grandi masse tanto al momento, dell'insediamento come nello sviluppo posteriore, questa partecipazione è solo formale o dichiarata, poiché al momento di prendere le decisioni rilevanti conta solo il potere del dittatore e/o della sua élite di sostegno; quindi, anche in questo caso, la prevedibilità non è che formale. Se si accettasse la distinzione tra dittatura commissaria e dittatura sovrana, le dittature moderne sarebbero tutte sovrane, ma scavalcando ogni giorno l'ambito del potere predeterminato il giorno prima, fino a rendere impossibile parlare di limiti a codesto potere.

15. Una terza caratteristica della ' dittatura ' consiste nella notevole diminuzione delle libertà politiche e civili. Il deperimento delle libertà politiche e civili sembra essere una ovvia conseguenza della concentrazione del potere, ma va la pena di considerarlo in una dimensione autonoma. Risulta opportuna dal punto di vista propedeutico la separazione del deperimento delle libertà politiche e delle libertà civili, ma non per questo si dovrebbe perdere di vista il fatto che esse sono collegate e che il venir meno delle libertà civili

condiziona la possibilità di esercizio delle libertà politiche. Si pensi alla libertà di movimento nel territorio nazionale, di pubblicare, di avere segretezza nella corrispondenza, etc.

Parlare di notevole «diminuzione» o di «deperimento», costituisce un riferimento ancor vago. La domanda sarebbe. «quanta libertà bisogna perdere?»; ma allorché si tenti di rispondere a questa domanda, si propone come preliminare; «quale libertà?», indicata e verificata in quale modo?, e via di seguito. Poiché ciò che interessa è il deperimento o la soppressione delle libertà reali e non di quelle formali, il discorso diventa veramente difficile. Ma è possibile individuare alcuni strumenti creati per garantire le libertà minime, i quali, quando vengono soppressi o semplicemente diminuiti, costituiscono una spia di enorme valore per accertare la caratteristica della dittatura in esame. Per tutelare i c.d. diritti unioni c'è tutta una scala di procedure; e ce ne sono due, in fondo, non essendo rispettate le quali non vi può essere dubbio sulla soppressione delle libertà: non essere imprigionato se non per un'accusa concreta, e l'*Habeas corpus*.

L'esercizio dell'*Habeas corpus* è l'ultimo appello che si può proporre quando tutte le altre garanzie vengono meno, e permette per lo meno di ottenere l'esibizione delle ragioni per le quali è stata soppressa la libertà personale: quando viene a mancare non vi è nessuna sicurezza neppure minima per tutte le altre libertà.

Qualche autore ha direttamente identificato le norme (di soppressione o di sensibile diminuzione delle libertà con lo statuto fondamentale della dittatura <sup>(38)</sup>, Per quanto ho sostenuto finora considero una simile identificazione una operazione teorica insostenibile, poiché non tutte le diminuzioni (anche sensibili) delle libertà avvengono soltanto nelle dittature, e le dittature non sono soltanto deperimento delle libertà.

16. Una quarta caratteristica della ' dittatura ' è l'impiego della violenza, particolarmente di quella violenza caratterizzata come violenza di stato, non importa se avvenga attraverso istituzioni repressive ordinarie o servendosi delle meno pulite «formazioni parallele»; basta che si faccia con la conoscenza e la acquiescenza di chi detenga il potere.

Poiché questo è un tema altamente controverso, mi affretto a dire che intendo, per violenza politica di stato, l'intervento fisico contro un individuo

Un e/o un gruppo, fatto da, o per conto di chi detiene il potere, con lo scopo immediato di farlo soffrire e quello mediato di rompere la sua resistenza, il suo morale e/o di ottenere informazioni adoperabili politicamente e/o di sopprimerlo direttamente quale nemico politico <sup>(39)</sup>. E chiaro che lo stato esercita necessariamente violenza, ma qui non viene analizzata questa constatazione generale, né quella particolare della violenza delle sanzioni stabilite.

Sono cosciente che le forme attuali della violenza, e soprattutto della violenza di stato, hanno raggiunto livelli di raffinata sofisticazione; pur avendo ridotto la definizione in modo piuttosto drastico, la specificazione compiuta non riesce a distinguere tra i casi di

violenza di stato nei regimi dittatoriali e la violenza di stato che si esercita anche nei regimi che dittatura non sono. Fermo restando il principio che nessuna caratteristica va considerata da sola, e che nessuna caratteristica generica può dare le condizioni necessarie e sufficienti per riconoscere se un certo stato di cose si adegua ad essa nei casi di confine, credo che l'altro elemento che viene a completare la caratterizzazione sia In quantità: possiamo dire che nelle dittature l'uso della violenza di stato è considerevolmente maggiore di quello esercitato nei regimi non dittatoriali; pur se questa ulteriore precisazione non sia poi... tanto precisa. Si può aggiungere che questa violenza non solo è quantitativamente maggiore, ma anche diretta e primaria, mentre nei regimi non dittatoriali, oltre alla sua diversa finalità e minore quantità, si realizza dopo una certa prassi o procedura garantistica.

Si tenga presente che nella definizione di violenza non ho adoperato il concetto di legalità, in modo da distinguere tra intervento fisico legale e intervento fisico illegale, poiché è molto facile nella dittatura stabilire le norme che permettano di applicare poi qualsiasi tipo di violenza <sup>(40)</sup>. In questo modo credo di evitare l'ostacolo che indicano alcuni autori per adoperare la violenza quale caratteristica costitutiva della 'dittatura' <sup>(41)</sup>.

17. Una caratteristica da tener presente, *non* già del referente, ma del termine 'dittatura', è la sua scarsa popolarità. Se per gli antichi, che la identificavano con la dittatura romana, fu motivo di lode, per i moderni, con poche eccezioni, è oggetto di biasimo. E anche questa la ragione per la quale difficilmente un regime si auto-qualificherà come 'dittatura'. Pur se il compito della scienza politica è quello di tentare di non essere trascinala dalla funzione emotiva di certi termini, risulta inevitabile prendere atto che il segno positivo o negativo col quale viene accolto un termine, fa anche parte dello studio della regola di uso di quel termine, e della sua forza.

Questo disvalore di 'dittatura' seppure può essere adoperato per biasimare politicamente un regime, non riesce ancora a cancellare il significato tecnico che il termine 'dittatura' ha nel linguaggio della scienza politica (al contrario di 'totalitarismo', 'tirannia', e 'assolutismo'). D'altra parte, questo uso spregiativo sta a rappresentare una convinzione, tra chi l'adopera in senso tecnico o nel linguaggio comune, in favore di un modello (se pur vago) rispecchiante dei valori contrastanti alle caratteristiche fin qui elencate. Detto in un altro modo, la concentrazione del potere, la mancata o precaria legittimità e legalità, l'uso di mezzi violenti per mantenere il potere, il deperimento o la soppressione delle libertà politiche e civili, ispirano una riluttanza razionale <sup>(42)</sup>.

A prova di quest'ultima affermazione mi basti dire che in quei casi in cui si adopera 'dittatura' in senso positivo, o si chiarisce poi il termine in modo che ne risulti «un'altra cosa r (dittatura romana, egemonia di una classe, etc.) o, quando viene usato in senso proprio, si sente il bisogno di dare c buone ragioni», che generalmente trascendono l'ambito della scienza politica. Il dover dare buone ragioni è un modo palese per riconoscere il senso primariamente svalutativo del termine.

18. In questo disegno dell'uso del termine 'dittatura' (forse bisognerebbe dire in queste «grosse pennellate d'imbianchino») si possono indicare ancora due caratteristiche: la dichiarazione dello stato d'assedio, e misure simili; la incapacità della dittatura di assicurare uno sbocco politico prevedibile e controllabile per il dopo.

La prima non è una vera e propria caratteristica, ma una ipotesi per poter predire futuri casi di dittatura, che introduce in modo esplicito sia il fattore tempo, sia il fattore movimento, nel modo indicato da G. Urbani. L'ipotesi può enunciarsi dicendo che una forma piuttosto consueta di introdurre la dittatura, o per lo meno di avviarla, è la dichiarazione dello stato d'assedio per motivi di ordine politico interno (escludendo così altre ragioni come quella delle catastrofi), se prolungato nel tempo e accompagnato da alcune delle caratteristiche enunciate finora, risultando difficile stabilire il momento di passaggio vero e proprio dall'uno all'altra, a meno di affidarsi a criteri formali c/o decisioni teoriche.

La seconda caratteristica qui enunciata è stata rilevata da autorevoli politologi <sup>(43)</sup> e metto in risalto il carattere di provvisorietà della dittatura, pure se mantenuta per molti anni, vale a dire la sua incapacità di provvedere una successione ordinata del potere politico.

#### *IV. La dichiarazione dello stato d'assedio e la 'dittatura*

19. C. Schmitt dedicò tutto il capitolo finale della sua celebre opera sulla dittatura a compararla con lo stato d'assedio, e poiché egli distingueva tra dittatura commissaria e dittatura sovrana, finì per assimilare stato d'assedio e dittatura sovrana. Dato che non è stata qui adoperata quella distinzione tra dittatura sovrana e dittatura commissaria non intendo sostenere la Identificazione e cui perveniva lo Schmitt. Non voglio neppure sostenere) che ineluttabilmente lo stato d'assedio sbocca nella dittatura, neppure la tesi più ristretta che la dittatura ha come momento iniziale lo stato d'assedio, ma l'ipotesi più modesta secondo la quale l'instaurazione dello stato d'assedio per ragioni di politica interna, se prolungato nel tempo, è un elemento importante per predire l'insediamento di una dittatura. Voglio anche sostenere che nei casi in cui effettivamente si sbocca in una dittatura, è molto difficile stabilire il momento di passaggio dal regime di emergenza al regime dittatoriale, a meno di affidarsi alla constatazione di un atto (o di una serie di atti) formale.

La prima tesi, cioè che ogni dichiarazione dello stato d'assedio per ragioni di politica interna conduce inevitabilmente alla dittatura, è molto facile da smentire <sup>(44)</sup>. Ma si può dire di più: lo stato d'assedio e le oltre ferme dei c.d. 'governi di crisi' possono servire non soltanto a cambiare il sistema politico vigente, ma anche a mantenerlo; (qualificare dopo queste situazioni come rivoluzionario o controrivoluzionarie comporterebbe una ricerca molto accurata di altre condizioni). Mi limiterò a sottolineare che è facile trovare casi concreti nei quali la dichiarazione dello stato d'assedio contribuì a frustrato l'instaurazione di una dittatura, e ancora che la mancata dichiarazione di quella misura straordinaria contribuì all'avviamento della dittatura, o la permise. Senza andare troppo lontano, è convinzione generalizzata che una mancata possibilità di fermare l'insediamento del regime fascista fu

appunto la riluttanza del re a dichiarare lo stato d'assedio alla vigilia della marcia su Roma, preannunciata da Mussolini <sup>(45)</sup>.

L'altra lesi, quella della necessaria presenza della dichiarazione dello stato anteriormente alla dittatura, è anche molto forte, poiché non tiene conto che la dittatura, nei casi in cui viene instaurata da coloro che non hanno ancora il potere, può esserlo attraverso una rivoluzione o un colpo di stato, senza che vi sia anteriormente lo stato d'assedio, il quale viene dichiarato contemporaneamente alla dittatura. In questi casi, vale a dire quando la dittatura vuole imporre chi non ha il potere, lo stato d'assedio potrebbe diventare un ostacolo.

Voglio sottolineare, invece, che non soltanto questo Istituto accompagna abitualmente la dittatura (giacché abbiamo rilevato come caratteristiche di questa la concentrazione del potere, la soppressione del dissenso politico e il deperimento delle libertà civili e politiche), ma che nei casi in cui si prolunga nel tempo è un motivo di attenzione per prevedere la possibilità di uno sbocco dittatoriale.

Le ragioni sono diverse, ma vorrei indicarne una abbastanza palese: la dichiarazione dello stato d'assedio, o di istituti simili, quando viene adoperata per ragioni di politica interna ed ha una estensione territoriale generalizzata (in tutto o quasi tutto il paese), si richiama ad una nozione di ordine come valore da riscattare in momenti di crisi. Questa giustificazione in base all'ordine capovolge la scala dei valori <sup>(46)</sup> da attuare nella società politica. L'ordine è il più basso dei valori politici, e sarebbe abbastanza disgraziata la comunità che pensasse a soddisfare soltanto quello; però, in momenti di crisi, non manca mai chi riesce a manipolarlo e a sostenerlo come valore di priorità totalizzante. La sua immediatezza fa sì che esso sia rapidamente percepito come valore fondamentale, e si dimentichi che invece è soltanto una condizione minima che da sola non esprime proprio niente <sup>(47)</sup>. Tutt'al più, è una *conditio sine qua non* per l'esercizio del potere, non è mai una *conditio per quam*.

20. La nota del prolungamento dello stato d'assedio nel tempo, va sottolineata, perché entro la cornice dell'esaltazione dell'ordine c'è tutta una ricerca teorica che si è sviluppata nei paesi dove lo stato d'assedio, e le misure simili, sono di casa. L'invocazione dell'ordine viene qualificata, e quindi si chiama «ordine pubblico».

Nei paesi dove si vive (o si è vissuto) per molti anni con la dichiarazione di stato d'assedio, si sono sviluppate teorie che tentano di rendere controllabili i poteri che lo stato d'assedio fa nascere: forse la più rilevante è quella che distingue tra l'atto di dichiarazione dello stato d'assedio e la valutazione del rapporto delle cause di quella dichiarazione con i singoli atti che vengono compiuti appunto in base allo stato d'assedio. Sono stati fatti grandi sforzi per ricondurre nell'ambito dei poteri ordinari la valutazione di quest'ultimo aspetto. Si è così sostenuto che pur se la dichiarazione dello stato d'assedio appartiene alla sfera del governo e quindi non è soggetta a revisione se non da parte dei poteri che esercitano questo governo, la valutazione del rapporto

tra le cause invocate per la sua dichiarazione e le singole azioni compiute sono competenza della magistratura ordinaria <sup>(48)</sup>.

Purtroppo il prolungamento dello stato d'assedio nel tempo funziona come elemento dissolvente di ogni forma di controllo; la ragione è abbastanza chiara: un ' governo di crisi' deve fronteggiare una crisi, e se questa si prolunga nel tempo allora è più forte di una crisi e richiederà anche nuovi equilibri del potere, chi detiene il potere si può sentir tentato di appellarsi up; più drastici per non operare una ti, )va distribuzione del potere, e quindi l'istituto del governo di crisi funzionerà al di fuori della sua legittimità e potrà sboccare nella dittatura; se invece questa crisi pro-lungata non è tale, ma è soltanto un pretesto per mantenere concentrato il potere e limitare le libertà, il suo prolungamento temporale ala e Indicare che le forze che intendono stabilire nuove forme di potere concentrandolo In loro favore, ci stanno riuscendo, e quindi si mettono palesemente al di sopra della legittimità e della legalità che pretendevano instaurare inventando la crisi». Anche In quest'ultimo caso è probabile che si sbocchi In una dittatura.

Più che una vera e propria caratteristica della dittatura, lo stato d'assedio prolungato nel tempo serve come nota identificatrice di un possibile avvio, serve a spiegare un movimento verso la 'dittatura'. È vero che la dichiarazione dello stato d'assedio dev'essere valutata nel contesto prammatico in cui viene dichiarata. Una *emergency* del governo Inglese non produrrà la stessa diffidenza che una dichiarazione di stato di guerre interno in Bolivia; né le dieci volte che dall'Unità all'avvento del fascismo sono stati dichiarati stati d'assedio in Italia hanno provocato l'allarme che hanno destato i 21 mesi della *emergency* nell'India <sup>(49)</sup>. Risulta chiaro che se viene considerato Insieme alle altre caratteristiche Indicate, il prolungarsi dello stato d'assedio nel tempo costituirà uno strumento specifico per la distribuzione concreta del potere, o per il suo assestamento se questa distribuzione era avvenuta fin dall'inizio, e quindi potrà essere un segno non trascurabile della soglia di un regime dittatoriale. Certamente va considerato come un sintomo e non come la malattia; ma preso dinamicamente può diventare tutt'uno con essa.

#### V. La 'dittatura' come regime politico provvisorio.

21. La nota caratteristica della provvisorietà della 'dittatura moderna' non deve andare cercata se non nella sua incapacità, quale sistema politico, di generare una situazione stabile, prevedibile, per il momento della sua scomparsa. Se questa scomparsa avvenisse per rivoluzione o colpo di stato, non farebbe altro che confermare questa tesi. È anche un esempio abbastanza chiaro quello della morte del dittatore, soprattutto se leader carismatico. Il carisma non si credito, e gli esempi concreti abbondano <sup>(50)</sup> e i possibili contro-esempi sono dovuti all'esistenza di una élite di governo, partito, etc, che riesce a far sostenere

l'erede scelto. Il caso più noto è probabilmente quello di Duvalier, nella Repubblica Dominicana, ma il regime di terrore che là vige ne fa un caso a sé.

Nel caso di esistenza di una forte élite dominante (in modo istituzionale o no) è possibile mantenere il partito, il movimento, o l'istituzione al governo; ciò che difficilmente si riesce ad assicurare, all'interno di questo partito, movimento o istituzione, è che vengano rispettati i criteri (se ci sono) di selezione del o dei candidati alla continuazione della dittatura. Per l'accesso al potere, di solito si scatenano lotte interne, che non hanno regole prefissate, e quindi rendono difficile la prevedibilità e la regolarità.

Sartori attribuisce questa caratteristica al fatto che l'assolutismo repubblicano è viziato da una contraddizione interna: la contraddizione tra principio repubblicano e principio assolutistico. Questa contraddizione si fa palese al momento della morte fisica del dittatore <sup>(51)</sup>. Stoppino aggiunge ancora: «la contraddizione tra l'ambiente, che esige la legittimità popolare, e la struttura del potere dittatoriale, che la nega, impone che la sua invocazione sia mediata da un fattore di collegamento. Questo fattore può essere lo stesso dittatore... c/o un partito politico... Il primo è essenzialmente temporaneo e precario... il secondo... rimane discontinuo e irregolare nella

successione dall'uno all'altro dittatore o dall'uno all'altro gruppo dittatoriale » <sup>(52)</sup>.

Se teniamo conto delle caratteristiche che abbiamo enunciato finora, la provvisorietà della dittatura appare con chiarezza: la concentrazione del potere implica generalmente un costo politico sempre più gravoso, la continua illegalità e illegittimità logora il raggiungimento di altri obiettivi politici, la diminuzione o soppressione delle libertà e l'uso quantitativamente rilevante della violenza di stato, fanno nascere delle contro-reazioni non indifferenti, persino il nome è squalificato.

Tutta questa compressione dell'ambiente esplose quando vengono a mancare alcune delle spinte che sorreggono la dittatura, e poiché non ci sono delle regole precise per canalizzare istituzionalmente questa decompressione, essa è violenta, non nel senso che consta di atti di violenza, ma nel senso in cui può esserlo la liberazione di un gas compresso. Difficilmente gli argini concepiti durante la dittatura riescono a tenere questa decompressione, e quindi il criterio prestabilito di successione del potere difficilmente viene rispettato. Se non fosse molto vago, sarei tentato di dire che in questa decompressione dell'ambiente politico c'è una forte spinta per raggiungere il modello di valori che sottostà ad un regime democratico, quindi per rovesciare tutte le caratteristiche che abbiamo elencato della dittatura <sup>(53)</sup>.

Uno studio accurato su quest'ultimo problema deve ancora farci, ma ritengo che sia illuminante per il processo di specificazione di 'dittatura'. E finiamo come abbiamo cominciato, con un studio della teoria generale della dittatura, ma con l'impressione di avere fatto alcune osservazioni forse non del tutto inutili per definire la 'dittatura'. In più con una tesi affermata: che bisogna occuparsi anche della forma

del governo, di «come» si governa, non soltanto di «chi» governa. Quest'ultima riflessione, che è praticamente ovvia per la scienza della politica, ha il merito comunque di non essere storicamente banale.

Summary — Moving from the methodological assumption that the definition ensues after a theory and does not precede it, and that so far a sufficiently explanatory general theory of dictatorship has not yet been elaborated, it is desirable that such theory be devised, meanwhile trying to individuate some characteristic notes that may provide the elementary nucleus of an open definition of «dictatorship».

In the first part some data are enunciated that justify the interest in the subject: the present diffusion of these regimes; the political scientists' perplexity due to lack of a general theory on the matter; the different connotations which this expression assumes according to the authors; the rulers' reluctance to admit that their regime is dictatorial; the difficulty in sketching a profile or design of dictatorship both comparing it with a «democracy» and investigating into similar terms as «tyranny», «despotism», «totalitarianism» the inadequacies and difficulties to keep to juridical, historical, social and economic analyses.

In the second part these arguments are reverted to, to demonstrate that their treatment, though discouraging at first, allows to make a selection so as to limit the discourse to pointing out the ways that

are to be avoided (or at least to be dealt with very carefully) in the search of the least characteristics of a definition of «dictatorship».

In the third part the notes that may form the nucleus of an open definition of dictatorship are analyzed: the concentration of power, the low legitimacy and the almost non-existing legality of power, (lie considerable loss of political and juridical freedom, the use of violence (particularly state violence) and the unpopular character of the term itself «dictatorship».

In the last part reference is made to two notes abnormal in respect of the previous ones, but useful for a dynamic study of the definition of «dictatorship»: its possible relation to the declaration of the state of siege (at the beginning of the process) and its temporariness intended as incapacity to ensure a rule of succession (at the end of the process).

## Notes

Facoltà di Scienze Politiche, Università di Pisa.

(1) M. Duverbr, *La dittatura*, Milano, Comunità, 1961, p. 22.

(2) S.E. FINER. *Comparativo Government* London. Allen Lane Penguin Presa, 1970, pp. 575-585 .Citato da O. SARTORI, *Appunti per una teoria generale della dittatura*, In *Theory and Politics, Festschrift zum 70. Geburtsiag fur Curl Joachim Friederich*, Haag. Martinus Nijhoff, 1971, p. 485, note 56.

(3) F. NEUMANN. *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, Bologna, 11 Mulino, 1973, p. 329.

(4) M. Duverger, *op. di.* p. 169.

(5) G. Sartori. *op., di.*, p. 457 e 485.

(6) *L'acrobazia verbale é del ministro spagnolo Gabriel Arias Salgado, nel discorso pronunciato il 15 maggio 1957 a Vich, pubblicato dalla «Commission Internationale des juristes» Cito dalla traduzione Italiana riportata da G. MARA, Storia del potere in Italia 1848-1947, Fuente, Vallecchi, 1967, p. 298.*

(7) G. SARTORI, *Democrazia e definizioni*, Bologna, 11 Moulino, 1957, P. 120.

(8) O. Sartori, *Ibidem*, «Appéndice», p. 323.

(9) G. Sartori, *Appunti por una teoria generale delta dittatura*, *cit.*, pp. 468469.

(10) *Il resto appare nell'appendice del libro di A. GALANTE GARRONE, Filippo Buonarroti e i rivoluzionari dell'Ottocento*, Torino, Einaudi, 1951, pp. 495-98.

(11) N. Bobbio, *La teoria dalle forme di governo mella gloria del pandero politico*, Torino, Giappichelli, 1976, p. 211.

(12) *Ibidem*, p, 201.

(13) *La storia del termine «totalitarismo» é curiosa: a quanto pare fu coniaata in sonso negativo dagli antifascisti e poi riutilizzata da Mussolini per autodefinire in positivo il sud regime*, J. Petersen, *La nascila del concetto di « Stato totalitario » in Italia*, « *Annali dell'intituto storico Italo-germanico In Trento* ». 1, 1973, Bologna, 11 Mulino, 1976, p. 147, sostiene che Suspiro e Stoppino considerano Mussolini come inventora d) termine; mentre queso autori affermano che Mussolini usó la parola per definire il proprio regime (M. Stoppino, *Che cos'è il totaalitarismo, o il Politice* », XL, 1975, nota 1) dopo che case era gil stata usata de una rivista liberare nel gennaio del 1923 (L.B. SHAPIRO, *In AAVV, il totalitarismo nella dá moderna, Quaderni de l'est*, n. 7, Milano, CESES, 1973, p. 36). Il contributo di Petersen stá nell'avere dimostrato che c'era gil un uso epregiativo del termine « totalitarismo», da porte dell'opposizione antifascista nel 1923/24.

(14) B. Mussolini, *nella vote « fascismo, dell 'Enciclopedia Italiana, Roma, Treccani, vol. XVI, 1932, p. 850, non ne dice molto; O.M. Chiodi, nella vote to- talilarismo »*, in *Digesto Italiano, Torino, UTET, vol. XIX, p. 436, le commappone a «Stato di diritto».*

(15) L.B. Shapiro *op. cit.*, p. 37; *vello atase tenso M. Stoppini, OP. cit.*, p. 382.

(16) C.J. Friedrich e Z.K. Brzdzinski, *Totalitarian Diciatorship and Autocracy*, Cambridge (Masachusetts), Harvard Universaity Press, 1956, pp. 9-10

(17) H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Milano, Comunitá, 1967, pp. 460-475.

(18) R. ARON, *Démocratie el totalitarismo*, Paris, 1965, pp. 87-88.

(19) M. STOPPINO, *vote e «totalitarismo »*, In *Dizionario di Politica, diretto da N. Bobbio e N. Matteucci, Torino, UTET, 1976, p. 1049.*

(20) C. Schmitt, *La dittatura*, Bari, Laterza, ristampa, 1975, p. 149.

(21) P. Biscaretti di Ruffia, *Alcune osservazioni sui concetto político e sul colector giuridico delta dittatura*, in « *Archivio di Divino Pubblico o*, 1, 1936, pp. 517-518. Sullo « *stato di asedio* » cfr.

PIETRO G. Grasso, *1 problemt giuridici dello alo d'assedio nell'ordinamento italiano. Pubblicazioni dell'universitá di Paveo, Studi nelle scienze giuridiche e sociali*, 1960.

(22) G. SARTORI, *Appunti per una teoria della dittatura*, cit., p. 470.H.

(23) MARCUSE *Prefazione a Lo stato democratico e lo stato autoritario*, cit., P. 5.

(24) A riprova di questa prudenza si vedano i titoli su questo argomento: « *Appunti per una teoria...* »; « *Note sulla teoria...* »; « *Alcune osservazioni sul concetto...* », e via dicendo. Non è un caso che questo articolo sia intitolato « *osservazioni sulla definizione di 'dittatura'* », e che ricorrano in esso i vocaboli « *alcuni* » « *tentativi* », « *parziali* », etc. Non fosse altro, questa prudenza gli sembra un segno positivo.

(25) Il capitolo XXXIV del libro *1 M Discorsi di N. Machiavelli porta il significativo titolo « L'autorità dittatoriale fece bene e non danno alla Repubblica romana »*. M. STOPPINO, *comincia la voce e dittatura » del Dizionario di Politica*, cit., p. 341, affermando: « *Il significato moderno della parola è completamente diverso dall'istituto che il termine designava nella Roma repubblicana* ».

(26) N. Bobbio, *Politica e cultura*, Torino, Einaudi 1955 (1974<sup>2</sup>, da cui cito).

(27) È noto che in Marx l'espressione « *dittatura del proletariato* » ricorre pochissime volte e in opere minori; è noto anche che nella « *Introduzione* » di Engels (1891) alla *Guerra civile in Francia*, c'è un passo nel quale è indicata come esempio di « *dittatura del proletariato* » la comune di Parigi (nella traduzione italiana di P. Togliatti, *Il partito e l'Internazionale*, Roma, « *Rinascita* », 1948, p. 142). Negli ultimi tempi, in Italia si è avviata una chiarificazione del problema, attraverso una polemica che ha coinvolto molti studiosi e politici, a partire da due articoli di N. Bobbio, su « *Mondoperaio* », dove egli rimproverava in modo provocatorio al mondo marxista di non avere una teoria dello stato completa, come i liberali l'hanno costruita dal canto loro. Questi articoli, insieme ad altri dello stesso autore, su questo tema, possono ritrovarsi ora in *Quale socialismo?*, Tocino, Einaudi, 1976.

(28) Non si faccia troppu caso a questi nomi, poiché, se ben si guarda, talvolta dipendono dalla forma di enunciazione delle proposizioni che appartengano ad una o all'altra classe.

(29) A.A. MARTINO, *Le definizioni legislative*, Torino, Giappichelli, 1975, p. 105, « *Non è dato che definire l'uomo, p.es. come "animale razionale" sia la quintessenza della perfezione, però può essere utile a certi fini, come può essere utile per altri fini definirlo "bipedo implume" (che ha pressappoco le stesse estensioni). E ciò non preclude le ulteriori specificazioni. Dire che l'uomo è parlante, terrestre, capace di imperare la matematica, peloso, più alto dei cani, normalmente più alto di 1,50 mt. e più basso di 2,20 mt., che può maturo, fare verso, e provare una sensazione piacevole quando gli dicono "bello" è fornire delle caratteristiche che tendono ogni volta più chiaro il profilo del definito. Determinare quali caratteristiche sono necessarie per definire, è un arduo problema; quali sono sufficienti, è un problema più arduo ancora. Tutto dipende da quali scopi si vogliono raggiungere. Non bastero né la sintattica, né la semantica; bisogna impegnarsi in un discorso pragmatico* ».

(30) G. Urbani, *L'analisi del sistema politico*, Bologna il Mulino, 1971, pp. 83-84.

(31) In quel che seguirà mi occuperò di « *caratteristiche* » puntando più al referente che al termine; tuttavia non vi sarebbe inconveniente alcuno se si studiasse queste « *caratteristiche* » analizzando l'uso che dei loro nomi si fa. Vi sarà soltanto una eccezione, una caratteristica che altro non è che caratteristica del nome « *dittatura* ». Non è questo il luogo per trattare il grave problema semantico che provoca la distinzione (o la non distinzione) dei termini « *simbolo* », « *referenza* » e « *referente* ». Ciò che lo faccio è individuare una differenza tra il primo (« *simbolo* ») e il terzo (« *referente* ») dei tre termini, parlando del modo di uso di essi (« *referenza* »).

(32) Noi pensiamo politico c'è un costante richiamo a questa caratteristica: Rousseau, nel capitolo VI del libro IV del *Contratto sociale*, non parlava, insieme ad altri autori antichi, per sé in loro prevale la concezione della « *dittatura romana* ». Modernamente: N. Bobbio, *Politica e cultura*, cit., p. 152; C. SARTORI, *Il voto «dittatura della Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1964, vol. XIII, p. 364; F. NEUMANN, *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, cit., P. 329; M. Stoppino, *Il voto «dittatura » del Dizionario di politica*, cit., p. 345; H. Lasswell, *In ipotesi dello stato-casenna*, oggi, nel volume *Potere, politica e personalità*, Tocino, UTET, 1975, principalmente nei pp. 789-90, anche se non è quello che si debba identificare « *l'atavismo casarmista* » con « *dittatura* ».

(33) Per non citare se non quello indicale da M. STOPPINO, *Le forme del potere*, Napoli, Guida, 1974, pp. 32-37.

(34) Vedi il documentato articolo di S. SENESE, *La trasformazione delle strutture giuridiche in America Latina*, « *il Molino* », XXV, 1976, pp. 529-553.

(35) Se non vado errata, Schmitt fu tra i primi a sostenere la sua *Die Diktatur*, e poi Cobban, *In Dictatorship, its history and theory*, London, 1939, p. 241, la derivò dal fatto storico della Rivoluzione francese per le moderne dittature; per NEUMANN costituì un tema permanente di riflessione (vedi il citato *Lo Stato democratico e lo stato autoritario*, principalmente

p. 349); SARTORI sembra secolarla incidentalmente nella citata voce «dittatura» dell'Enciclopedia del diritto, p. 358; e STOPPINO IR propone specificamente nella sua definizione delta vaco « dittatura », nel Dizionario di politica, cit., p. 347. In una chiave diversa, Identificando il concetto di 'dittatura' con regime autocratico e militarista vedi S. MASTELLONE, *il problema della dittatura in Francia prima metà dell'Ottocento, in il pensiero politico*, 3, 1968, principalmente pp. 387 e 407.

(36) G. SARTORI, *Appunti per una teoria generale della dittatura*, cit., p. 471.

(37) Nella teoria generale del diritto per poter spiegare i cambiamenti di sistemi giuridici in modi non previsti dal proprio sistema, si parla di cambiamento nella norma fondamentale (Kelsen) o nella norma di riconoscimento (Ilari) o nell'ubbidienza al sovrano (Bentham e Austin). Recentemente sono stati rilevati dei problemi molto seri per spiegare alcuni passaggi consecutivi nel tempo, da un sistema all'altro, in modo da costituire un ordinamento. Vedi J. RAZ, *The Concept of a Legal System*, Oxford, 1970, pp. 34 ss., e C.E. ALCHOURRÓN ed E. Bulygin, *Sobre el concepto de orden jurídico, In c Critica*, VIII, 1976, pp. 6 ss.

(38) Ad esempio G. MARANINI, *Storia del potere in Italia*, cit., p. 297: « La vera legge =mentale del regime, la sola legge autentica, senza mascheratura, sarà ormai il testo unico di pubblica sicurezza... » (chiarisco che si riferisce al fascismo, ma il seguito della frase non è molto tranquillizzante neppure per il regime repubblicano).

(39) La definizione è volutamente riduttiva al perché il definiens non rac-coglie altre violenze che quella di stato, sia perché il definiendum non prevede altro intervento che quello fisico, e secondo ciò che ho sostenuto finora dev'essere considerata soltanto come indicativa. La bibliografia su questo tema è ormai abbondante, ma purtroppo incompleta. Tengo però a segnalare due testi in lingua

italiana: la voce « violenza » di M. STOPPINO nel *Dizionario di Politica*, cit., pp. 1081/87 e di G. PONTARA, *Se il fine giustifichi i mezzi*, Bologna il Mulino, 1974. Un chiarimento addizionale in riferimento al requisito che la violenza avvenga con la conoscenza di chi detiene il potere: è facile accertare questa conoscenza complice nel caso che vi siano fondate denunce di violenze esercitate da organizzazioni paraistituzionali e che non vi sia alcun caso di condanna o almeno di processo ai responsabili.

(40) In alcuni casi in modo persino grottesco (se non si tenesse presente la drammaticità (della situazione): in un comunicato della giunta de Gobierno dei Chile, dell'anno 1974, si intimava ai persone ricercate di consegnarsi alle autorità militari « sotto la minaccia di subire le conseguenze che sono da inunaginare in caso di non farlo,.

(41) Ad es. G. SARTORI, *Appunti per una teoria generale della dittatura*, cit., p. 471.

(42) Adopero 'razionale' per far riferimento a «controllabile per mezzo di ragionamento», o «scelta preordinata», in opposizione a «caso». « non controllabile », «non scelto ». Non intendo invece sostenere che il modello di valori che sottostà a questa riluttanza sia l'unico possibile, neppure il migliore tra i possibili, o più semplicemente raccomandabile (salvo nel senso che ogni qualvolta si accetta un valore lo si fa con l'idea che sia anche raccomandabile per gli altri).

(43) G. SARTORI *Appunti per una teoria generale della dittatura*, cit., p. 482; M. STOPPINO, voce « dittatura » del *Dizionario di Politica*, cit., pp. 346-347.

(44) Per esempio la dichiarazione di stato d'assedio a Milano, Napoli, Firenze e Livorno nel 1898 (seppure territorialmente e limitata) e altre situazioni di stato d'assedio, non solo in Italia, non shockarono in dittature. L'esempio più vicino nel tempo e significativo per le inquietudini che aveva destato è quello indiano: 21 mesi di stato di emergenza alla fine del governo di Indira Gandhi non condussero ad una dittatura.

(45) Sostiene C. Ghisalderti, *In Storia costituzionale d'Italia 1848-1967*. Roma-Bari, Laterza, 1974, p. 342: « Così le dimissioni del Ministero Facta, seguite dal rifiuto del re di firmare lo stato d'assedio proposto dal Presidente del Consiglio, che avrebbe dato forse all'esercito la possibilità di impedire la marcia su Roma, segnarono l'ascesa di Mussolini al potere ». Nello stesso senso A. TASCA, *Nascita e avvento del fascismo*, Ilari, Catania, 1972, p. 452, e L. VIOLANTE, *La repressione del dissenso politico nell'Italia liberale: crisi d'assedio e giustizia militare*, in « *Rivista di storia contemporanea* », 1976, p. 498.

(46) Mi sia concesso questa metafora, anche se altrove ho mostrato che è troppo sbrigativa: A.A. MARTINO, *Valore & ética y metaética*, In *Tema una filosofía jurídica*, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1974, pp. 113-114,

(47) Vedi L. Rossi, voce *Stato d'assedio* del *Nuovo digesto italiano*, Torino, UTET, 1940, vol. XII, I parte, p. 862: « Lo stato d'assedio non è incostituzionale ma extracostituzionale derivando da una condizione giuridica supercostituzionale, cioè da una condizione straordinaria di diritto, derivata dall'abolizione della conservazione dello Stato »; o a p. 855: « Che, all'ombra delle garanzie sancite dallo Statuto, si attenti alla vita dello Stato, e che il potere il quale deve invigilare sull'ordine, veda che i mezzi ordinari non bastano, debba arrestarsi nell'impotenza per non prendere misure eccezionali è una teoria anarchica » (i corsivi sono

miei).

(48) Questa tesi è noia nella giurisprudenza americana e fu anche utilizzata dalla Corte Suprema de justicia argentina tra il 1955 e il 1973, nella ricerca di un doppio criterio di controllo sui singoli casi di restrizione al poteri dell'esecutivo quando questo invocava lo stato d'assedio: controllo di causalità e controllo di corrispondenza tra i motivi espressi nei messaggi di accompagnamento del decreto (o della legge) istitutivo dello stato d'assedio e le azioni imputate ai detenuti con questa motivazione. Fondamentale fu a questo proposito il caso « Kot del 5 settembre 1958. Vedi F.N. BARRANCOS Y VEDIA, Recurso extraordinario y gravedad institucional, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1969 e N.E. SPOLANSKY e J.R. VANOSSI. Sanciones militares y garantias constitucionales, « Revista argentina de colegios de abogados », n. 14, Buenos Aires, 1971.

(49) Per un'analisi delle condizioni generali di avvio e dittatura, vedi Barrington Moore Jr., *Le origini sociali della dittatura e della democrazia*, To-

rino, Einaudi, 1969. Per verificare i sospetti che ha destato la emergency indiana, vedi K. Murad, *Les mains de fer de la lamine Gandhi*, in *Le Nouvel Observateur*, 17 gennaio 1977, in particolare p. 33.

(50) Poiché vi è l'adesione ad un capo carismatico, il successore dovrebbe aspettare ad avere questa stessa adesione, ma deve cominciare a governare subito, quindi non ha quel tempo, e poi non sarebbe mai certo di ottenerne il suo; cesso. La tesi non è nuova, la sostenevano Bentham e Austin; quel che nuovo è il fatto di applicarla alla successione dittatoriale.

(51) G. SARTORI, *Appunti per una teoria della dittatura*, cit., p. 477.

(52) M. STOPPINO, voce «dittatura» del *Dizionario di Politica*, cit., pp. 346-347.

(53) Gli esempi sono molti, ma il caso più vicino è quello della Spagna. Malgrado il fatto che si potrebbe sostenere in modo formalistico che il regime di Franco si era proposto di ripristinare la monarchia e questa è rimasta, se si dà alla forma di governo un senso più realistico, comprensiva anche del modo di esercitare il potere e del modello di valori politici (lue viene generato, si dovrà ammettere che in poco più di un anno dalla scomparsa del dittatore vi è stato un cambiamento veramente notevole nell'ambiente. Chi sia stato in quel paese, sopra( tutto nella seconda metà del 1976, avrà potuto constatare la vigenza di un sistema reale, al di sopra di un sistema formale, quasi come se vi fossero due paesi. Esempio subito: a) i partiti politici vivi e operanti, malgrado fossero ancora • illegali », a scapito delle e legali » formazioni franchiate; b) la forza di con- trattazione sindacale esercitata esclusivamente dalle comisiones obreras, inesistenti sulla carta, invece dei ricchi e legali gremios, coi quali nessun datore di lavoro perdeva tempo a trattare,